VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 54 - 90143 PALERMO TEL 091 303540 - TEL /FAX 091 302141 - E-MAIL alegnili@alice it

AVV. PROF ALESSANDRO GARILLI AVV. LORENZŌ S INFANTINO AVV PROF MASSIMILIANO MARINELLI

AVV CHIARA GARILLI AVV SIMONA SCIARRINO AVV. FILIPPO BUTTA

Palermo, 11 maggio 2008

Spett. C.E. Di FO.P. Via Monfenera, 51 90128 PALERMO

Oggetto: richiesta di parere

Mi viene chiesto parere în ordine alla legittimită della iscrizione nei Registro dei sommozzatori di soggetti privi della relativa qualificazione professionale e del brevetto.

Matine di dare compatta risposta al quesito, è opportuno prendere le mosse dal D.M. della Marina Mercantile del 13.01.1979, con il quale è stata istituit i la categoria dei sommozzatori in servizio locale.

I' n. 6 del secondo comma dell'art. 3 della fonte appena citata dell'e i custif necessari al ricorrere dei quali è subordinato il diritto di iscrizioni nel Registro anzidetto. Esso recita testualmente:

"Per netenere l'occizone nel registro sono necessari i seguenti requisiti: omissis

6) and consequito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato orecevo, di secomozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso en istitute viatale o presso escole o cestri di toria izione e qualificazione professioni legalment, reconoscasi dallo Meno o dalle regioni, orrero arer presento servizio, eccessivi un arraro, nella Maria i mitueri nella catalata di commozzatione o escon socio o

An-

AVV PROF ALESSANDRO GARILLI AVV LORENZO S INFANTINO AVV PROF MASSIMILIANO MARINELLI

AVV CHIARA GARILLI AVV SIMONA SCIARRINO AVV FILIPPO BUTTÀ

FOGLIO SEGUITO N 2

nell' Arma dei carabinieri o nei Corpi della pubblica vicurezza e dei rugli dei tuoco necesi qualità di sommozzatore".

illa lettera della norma non pare lasciare alcun margine di interpretazione, limatando il diritto alla iscrizione alle categorie di soggetti ivi espressamente e tassi arramente individuate: nello specifico, limitatamente a quanto e oggetti) della presente indagine, si tratta di coloro che abbiano conseguito il diploma o l'attestato di qualificazione professionale di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei, con allegato brevetto, presso un istituto statale ovvero scuole o centri di formazione e qualificazione professionali legalmente riconosciuti dalla Stato o dalle regioni.

Deve, pertanto, ritenersi che nessun altro percorso formativo possa abilitare all'iscrizione nel Registro dei sommozzatori.

Entrando ancor più nello specifico della questione oggetto del presente, pare potersi escludere la leginimi delli. Iscrizione in parole a seguno del conseguimento di titoli quali "Operatore tecnico di archeologia subacquea" o di "Operatore subacqueo specializzato nella gestione delle riserve e dei parchi marini".

In primo luogo esta, in tal senso, il mancato conseguimento, a conclusione dei felativi percorsi formativi, del titolo di sommozzatore professionista o di perito tecnico addetto ai lavori subacquei di cui alla voce n. 621600 del "Prontuario dei codici" vigenici con allegato brevetto, espressamente richiesto dal cuato art. 3, quale condiziona impresendibile.

Ame

AVV PROF. ALESSANDRO GARILLI AVV LORENZO S INFANTINO AVV PROF MASSIMILIANO MARINELLI

AVV CHIARA GARILLI AVV SIMONA SCIARRINO AVV. FILIPPO BUTTA

FOGLIO SEGUITO N 3

Ma vi è di più.

L'iscrizione al Registro di cui al D.M. del 1979 abilità, fra l'altre, i seggitti a pieta in erra di constante insertinento lavorativo nelle arec persuali, in addato inserti neccarico, con mansioni di fonditori, saldatori, lattonico, caldetti informatori di carpenteria ed assimilati.

Lale circostanza ha, verosimilmente, indotto il legislatore del 1979 ad imporre maggiori cautele nell'individuazione dei soggetti legittimati all'iscrizione in argomento, imponendo, oltre alla sussistenza di requisiti di idonettà fisica, lo svolgimento di un percorso formativo abilitante alle citate professioni.

Caò non puo che indurre ad escludere che coloro i quali abbiano seguito un corse di formazione e conseguito il titolo, ad esempio, di operatore tecnico di archeologia subacquea, godano dei titoli necessari per l'iscrizione nel Registro dei sommozzatori

A tele conc'usione si giunge, peraltro, attraverso l'esame ed il con fonto dei diversi percorsi e degli obiettivi formativi previsti dal corsi portati all'attenzione dello scrivente.

Cosi, a proposito del corso per "Operatore tecnico di archeologia subacquea". l'obiettivo formativo viene individuato nell'addestramento al lavoro di prespezione, ricerca, scavo ed assistenza alla fruibilità dei siti archeologici. Ancora, il corso o di "Operatore subacqueo specializzato nella gestione delle riserve e dei parchi marini" consente ai suoi fruitori di sapersi imperegere in securezza, effetuare video e foto riprese subacquee, etc.

Aur.

AVV PROF ALESSANDRO GARILLI AVV LORENZO S INFANTINO AVV PROF MASSIMILIANO MARINELLI

AVV CHIARA GARILLI AVV SIMONA SCIARRINO AVV. FILIPPO BUTTA

FOGLIO SEGUITO N 4...

Entrambi i corsi abilitano all'esercizio di professioni tecniche nelle scienze fisiche, naturali, nell'ingegneria ed assimilate.

Entene, si tratta di professioni estrance alla categoria di Sommozzatore e Lavoritore Subacqueo, indicata ai nn. da 621600 a 621604 del Prontuerio dei Codict, che, invece, legittima l'iscriztone nel Registro dei Sommozzatori.

Al tine di cogliere meglio il senso delle superiori considerazioni, è utile evidenziare la differenza dei predetti corsi rispetto a quelli per il conseguimiento della qualifica, a titolo esemplificativo, di Operatore Tecnico Subacqueo, organizzati dal Cedifop. Questi ultimi, invero, prevedono percorsi formativi autorizzati ed avallati dal parere preventivo dell' Regione Siciliana, rilasciato ai sensi del Decreto del 23.67 2005, ese ne valuta la conformità rispetto alle specifiche normative di settore e la confedenza con la categoria professionale di ai nn. da 621600 i 621604 del Prominario dei Codici.

oreanizzati dal CEDIFOP prevedono l'addestramento in arec portuali e l'utilizzo di attrezzature tecniche indispensabili per lo svolgimento della professione di sommozzatore e lavoratore subacqueo.

Au.

Le superiori considerazioni, peraltro, devono indurre ad escludere la legittimità dell'iscrizione nel Registro dei sommozzatori di soggetti sprovvisti dei titoli previsti dal Decreto Ministeriale, che regola la materia de qua, anche per ragioni di opportunità legate alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

AVV. PROF ALESSANDRO GARILLI AVV LORENZO S INFANTINO AVV PROF MASSIMILIANO MARINELLI

AVV. CHIARA GARILLI AVV SIMONA SCIARRINO AVV FILIPPO BUTTA

FOGLIO SEGUITO N 5

Invero, laddove si consentisse ad un lavoratore di rendere la propria prestazione nel settore metalmeccanico – per effetto della iscrizione nel Registro dei sommozzatori ottenuta, ad esempio, a seguito di una abilitativa all'invità di archeologia subacquea – lo stesso sarcime certamente esposto a gravi rischi dai quali non potrebbe tutelarsi a causa di incolpevoli lacune formative.

Alla luce di quanto sopra, si conclude affermando l'illegittimità della iscrizione nel Registro dei sommozzatori, di cui all'art. 3 del D.M. della Marma Mercantile del 13.01.1979, di soggetti privi della relativa qualificazione professionale e del brevetto.

Prof. Avv. dessandro Garilli